

**Trasferimenti.** Le novità nella legge europea pubblicata ieri

# Doppio limite per il denaro all'estero

## RILEVANZA DIVERSA

La soglia di 10mila euro resta solo nel trasporto al seguito. Le banche segnaleranno le operazioni da 15mila euro anche se frazionate

**Marco Piazza**

■ I trasferimenti da e verso l'estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che gli intermediari finanziari dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria saranno estratti dall'archivio unico informatico (Aui) tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio. Lo prevede la legge europea per il 2013 (legge 97 del 6 agosto 2013 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 194 del 20 agosto 2013, che entrerà in vigore dal prossimo 4 settembre)

## Le segnalazioni

Le conseguenze saranno svariate. A parte l'utilizzo di una codifica più dettagliata e il fatto che le comunicazioni riguarderanno anche i non residenti, si dovrà tener conto del fatto che nell'archivio unico informatico viene registrata ogni operazione, disposta dal cliente anche frazionata, di importo pari o superiore a 15mila euro.

Per cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con l'intermediario; in caso di rapporti od operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatori.

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15mila euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. La soglia viene verificata tenendo conto di tutti le sedi dell'intermediario.

In passato, invece, le comunicazioni riguardavano le operazioni di importo, singolarmente, superiore a 10mila eu-

ro (Abi, circolare 29 del 1990). Conseguenze che mentre in passato se venivano fatti numerosi trasferimenti di importo non superiore a 10mila euro anche nell'ambito della stessa giornata il meccanismo del monitoraggio bancario non scattava (fermo restando eventuali altre conseguenze nel caso in cui si trattasse di "operazioni sospette" ai fini dell'antiriciclaggio), con la nuova versione della norma i trasferimenti che cumulativamente superino la soglia di 15mila euro nell'arco di una settimana saranno aggregati e comunicati all'Anagrafe.

Resta l'esonero per gli acquisti e vendite di titoli detenuti in dossier in regime del risparmio amministrato o risparmio gestito e l'incasso di proventi assoggettati dall'intermediario a ritenta alla fonte.

## Il trasporto al seguito

Il calcolo della soglia di rilevanza è del tutto diversa da quella prevista dalla disciplina sui passaggi in dogana con denaro contante (cosiddetto "trasporto al seguito"). In questo caso, la norma prevede a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro l'obbligo di dichiarare questa somma all'agenzia delle Dogane. A questi fini per denaro contante si intendono le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili o emessi al portatore e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.

La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia o assegni tratte su banche o Poste italiane che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

## Indizi da accertamento

A ben vedere la normativa sul

"trasporto al seguito" è assai più limitata di quella applicabile ai trasferimenti fatti attraverso intermediari anche per quanto riguarda l'oggetto della denuncia, dato che, per ovvi motivi, concerne solo mezzi di pagamento rappresentati da un documento cartaceo.

La legge comunitaria contiene una novità anche in questo campo. Viene disposto che le informazioni raccolte dalle Dogane - in particolare sia le denunce presentate dai contribuenti sia gli atti di contestazione per eventuali omesse denunce - siano trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza. In teoria la trasmissione dovrebbe riguardare solo il trasporto al seguito di mezzi di pagamento, ma spesso in dogana vengono intercettati documenti di altro genere, come estratti conto, copie di contratti, corrispondenza, che possono costituire indizi utili per l'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'APPROFONDIMENTO



Più poteri all'agenzia delle Entrate e nuovi obblighi per gli intermediari. Le novità, contenute nella legge europea 2013 pubblicata ieri sulla «Gazzetta Ufficiale», sono state illustrate nel dettaglio, da ultimo, sul Sole 24 Ore di ieri. Il provvedimento stringe il cerchio anche sulle residenze fittizie all'estero obbligando le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia a indicare anche le attività non detenute direttamente ai fini della legge antiriciclaggio

